

DETERMINAZIONE AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI

N. 522 DEL 26/11/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE IN MATERIA GIUSLAVORISTICA – CIG B93DB5722E
--

IL RESPONSABILE

Premesso che è in corso un procedimento amministrativo in materia di personale;

Ritenuto che, in vista anche di un eventuale contenzioso, risulta necessario acquisire un servizio di assistenza legale stragiudiziale trattandosi di tematiche particolarmente complesse in materia giuslavoristica;

Valutata quindi l'opportunità di porre in essere ogni possibile azione a tutela degli interessi di questa Amministrazione;

Ritenuto, a tal riguardo, di avvalersi di un esperto legale, per l'analisi dell'intera questione, nonché per l'attività di studio che necessita di conoscenze legali relative al pubblico impiego ed in particolare sulla gestione del rapporto di lavoro subordinato che travalicano quelle riconducibili alle normali competenze riferite al servizio personale, in considerazione oltretutto dell'assenza di un ufficio legale all'interno dell'ente;

Preso atto inoltre che, in esito ad una ricognizione interna, è stata accertata l'impossibilità di utilizzo di personale dipendente dell'ente per l'espletamento del servizio in questione per mancanza di requisiti professionali e specifiche competenze tecniche;

Rammentato che tale incarico legale, di attività stragiudiziale, si configura come propedeutico ad un eventuale e successivo incarico di rappresentanza in giudizio;

Ricordato, in ordine agli affidamenti dei servizi legali:

• che l'art. 56 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che:

"1. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31”;

- che ai sensi della predetta disposizione normativa, vengono qualificati inequivocabilmente come “appalti di servizi legali” anche le propedeutiche ed afferenti consulenze, legate a potenziali strascichi giudiziari e vertenze legali;
- che in materia di affidamento di “servizi legali”, l’ANAC, ancorché in relazione alle previsioni dell’art. 17 del D.Lgs. 50/2016 (precedente Codice degli appalti) per ipotesi sovrapponibili a quelle dell’art. 56 del vigente D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice degli appalti), chiariva che la consulenza legale precontenziosa “ricorre”, ad esempio, allorquando l’amministrazione abbia necessità di un’attività o parere legale preventivo volto ad acquisire gli elementi necessari per valutare la possibilità di tutela di una propria posizione giuridica soggettiva attraverso la promozione di uno dei procedimenti di cui al punto 1 del predetto articolo 17 del D.Lgs. 50/2016 o per valutare l’eventuale fondatezza di una pretesa da altri vantata nei propri confronti e le possibili strategie difensive;

Dato atto che il presente affidamento, configurandosi alla stregua di un appalto di incarico di servizi legali per assistenza stragiudiziale per la gestione del precontenzioso, rientranti nei servizi legali di cui all’art.56 del D.Lgs.n.36/2023, non è assoggettato al tetto di spesa complessivo per gli incarichi di studio, ricerca, consulenza ex art.53, comma 14, D.Lgs.n.165/2001, per cui il presente provvedimento non rientra tra gli atti soggetti a controllo della sezione regionale della Corte dei Conti ex art.1, comma 173 della L.n.266/2005

Riscontrato che la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Lazio, con la sentenza 8 giugno 2021, n. 509, in tema di responsabilità amministrativa, ha stabilito che il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio di un ente pubblico, ad avvocati del libero foro, non richiede la previa espletazione di procedure selettive, fermo restando il doveroso rispetto dei principi generali di trasparenza, ragionevolezza ed economicità;

Ritenuto perciò necessario procedere all’incarico di un legale esterno per lo svolgimento del servizio de quo;

Visto l’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023;

Precisato che il citato art. 50, comma 1, lettera b), del sopracitato Decreto Legislativo, prevede che l’affidamento diretto “di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad €5.000,00, per cui è possibile procedere autonomamente mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mpea né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione etc., ai sensi dell'art.1 commi 449/ 450 della L.n.296/2006;

Considerato che questo ente, in considerazione delle competenze possedute e delle esperienze acquisite, ha richiesto all'avvocato Annibale Valsecchi dello studio Maggi & Associati di Milano, esperto in materia del diritto del lavoro, la disponibilità per l'espletamento del servizio di cui al presente provvedimento e l'inoltro del relativo preventivo di spesa;

Precisato che con tale preventivo, inoltrato in data 14 novembre 2025 ed acquisito al protocollo dell'ente al n. 11819 del 14 novembre 2025, il professionista richiamato ha manifestato la disponibilità a svolgere il servizio di assistenza stragiudiziale, per un importo complessivo di € 4.474,45, incluse spese generali (15%), C.P.A. (4%) e IVA (22%);

Ritenuto che detto valore, effettuata una preliminare valutazione di mercato, è da ritenersi congruo;

Ritenuto di affidare all'Avv. Annibale Valsecchi dello studio Maggi & Associati di Milano l'incarico per lo svolgimento dell'attività legale stragiudiziale, riservandosi di affidare successivamente la rappresentanza in giudizio dell'ente, qualora necessario;

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il seguente codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente: CIG B93DB5722E;

Ritenuto quindi di affidare all'avvocato Annibale Valsecchi dello studio Maggi & Associati con sede in via Galileo Galilei, 5 - Milano - P. IVA 11619510156, l'incarico di assistenza stragiudiziale di natura precontenziosa, ma con possibilità di prosiegua in sede giudiziale, di cui al richiamato art. 56, comma 1, lettera h, punto 2, del D.Lgs. 36/2023;

Visto il Decreto del Sindacale di nomina del Responsabile dell'Area Affari Generali e Finanziari;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. nonché le linee di guida ANAC attualmente vigenti;
- il TUEL – D.Lgs.n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs 118/2011
- l'art.3 della L.n.136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Dato atto che con deliberazione di G.C. n.1 del 8/01/2025, resa immediatamente eseguibile, è stata effettuata l'assegnazione definitiva dei PEG ai responsabili di area ed i successivi atti

DETERMINA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare all'Avvocato Annibale Valsecchi dello studio Maggi & Associati con sede in via Galileo Galilei, 5 - Milano - P. IVA 11619510156, l'incarico di assistenza stragiudiziale di natura precontenziosa, ma con possibilità di prosieguo in sede giudiziale, di cui al più volte richiamato art. 56, comma 1, lettera h, punto 2, del D.Lgs. 36/2023, per un importo complessivo di € 4.474,45,00, di cui € 3.082,00 quale imponibile, € 462,30 per spese generali (15%), Euro 123,28 per C.P.A. (4%), ed € 806,87 quale IVA al 22%;
3. di impegnare a favore dell'Avvocato Annibale Valsecchi dello studio Maggi & Associati con sede in via Galileo Galilei, 5 - Milano - P. IVA 11619510156 la spesa complessiva di €. 4.474,45 imputando la stessa come segue:

CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO DEI CONTI	CONT O (V livello piano dei conti)	CP/FPV	CIG fornitore	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
					2025	2026	2027
					euro	euro	euro
120/21	U.1.03.02.11	999	CP	B93DB5722E	4.474,45		

4. di dare atto che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della L.n.36/2010 ed è pertanto tenuto a fornire all'Amministrazione tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
5. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.183, comma 7, del D.Lgs.n.267/2000 e che con esso è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17, comma 5, del D.Lgs.n.36/2023;
6. di dare atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Settore e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art.1, co41 della Legge 190/2012 e dell'art.11, co1, del vigente "Codice di comportamento dei dipendenti" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 20.10.2023
7. dare mandato all'Ufficio ragioneria di procedere alla liquidazione della spesa, nei limiti dell'impegno assunto, con apposito atto sottoscritto dal Responsabile dell'Area affari generali e finanziari;
8. assicurare la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", al fine di garantire gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs.n.33/2013.

Nota: avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture

Il Responsabile
F.to : Elena Guzzetti

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

lì, _____

Il Responsabile